

DELIBERAZIONE 18 NOVEMBRE 2025

492/2025/R/COM

APPROVAZIONE DEI COSTI PREVISIONALI DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A., PER L'ANNO 2026, IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS ALL'INGROSSO, AL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO E ALLE ATTIVITÀ FINANZIATE CON IL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE). APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA APPLICARE AGLI OPERATORI DI MERCATO NELL'ANNO 2026 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PCE, LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO LOCALE DELLA FLESSIBILITÀ, LA NEGOZIAZIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE E DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. COPERTURA DEI COSTI DELLA PIATTAFORMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1362^a riunione del 18 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., di seguito anche: GME) relativamente al mercato elettrico e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 marzo 2017, recante modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 2017);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante "Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine" (di seguito: decreto ministeriale 14 luglio 2023);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 luglio 2025, che, tra l'altro, fissa nuovi obiettivi inerenti ai titoli di efficienza energetica per gli anni d'obbligo dal 2025;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11, recante l'approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine per l'anno 2011 nonché il riconoscimento e copertura del consuntivo dei costi 2010 e del preventivo dei costi 2011 comunicati dal GME per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, recante il Testo Integrato del Bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2017/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas, recante il Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all'Ingrosso del Gas naturale (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante le modalità di recupero dei costi sostenuti dal GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 547/2020/R/com, recante la razionalizzazione delle modalità e delle tempistiche di rendicontazione dei costi del GME (di seguito: deliberazione 547/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr, recante anche la più recente approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 550/2020/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 620/2022/A (di seguito: deliberazione 620/2022/A), di adozione, per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, del disciplinare di avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito: GSE) e delle società da esso controllate;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2023, 129/2023/A, recante l'approvazione di quattro progetti in applicazione del disciplinare di avvalimento del GSE e delle società da esso controllate (di seguito: deliberazione 129/2023/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas, recante la regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: RTRG);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 372/2023/R/eel, recante l'approvazione del progetto pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A. (come poi modificato con la deliberazione 2 aprile 2024, 121/2024/R/eel), del "Regolamento del mercato locale della flessibilità" predisposto dal GME e della convenzione tra il GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al mercato locale della flessibilità (di seguito: deliberazione 372/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 420/2023/R/eel, recante l'approvazione dei corrispettivi da applicare per la partecipazione al mercato locale della flessibilità per la prima fase di selezione delle risorse (di seguito: deliberazione 420/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com, recante l'aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità in attuazione del decreto ministeriale 14 luglio 2023, in materia di garanzie di origine;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 117/2024/R/eel, recante l'approvazione, per l'anno 2024, del progetto pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali proposto dalla società Unareti S.p.A. (di seguito: deliberazione 117/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2024, 459/2024/R/com, recante l'approvazione dei costi previsionali del GME per l'anno 2025 in relazione al monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla PCE; l'approvazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di mercato, nell'anno 2025, per la partecipazione alla PCE, la partecipazione al mercato locale della

flessibilità, la negoziazione delle garanzie d'origine e dei titoli di efficienza energetica; la copertura dei costi della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: deliberazione 459/2024/R/com);

- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 552/2024/R/eel, recante, tra l'altro, la più recente approvazione delle modifiche al regolamento per la PCE (di seguito: deliberazione 552/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 555/2024/R/eel, recante l'approvazione, per l'anno 2025, del progetto pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A. di seguito: deliberazione 555/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 86/2025/R/gas, recante l'approvazione delle modifiche al Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, organizzata e gestita dal GME (di seguito: deliberazione 86/2025/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2025, 197/2025/R/eel, recante l'approvazione, per l'anno 2025, del progetto pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali proposto dalla società Unareti S.p.A. (di seguito: deliberazione 197/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 maggio 2025, 201/2025/R/com, recante l'approvazione dei costi sostenuti dalla società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., per l'anno 2024, in relazione al monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso, al coupling unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (PCE) (di seguito: deliberazione 201/2025/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità 11 aprile 2024, DIME/GAT/3/2024 (di seguito: determinazione 3/2024);
- la comunicazione del GME del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419 del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione del 26 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), ora Direzione Mercati Energia dell'Autorità, del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30304 del 19 settembre 2017 (di seguito: lettera del 19 settembre 2017);
- la lettera della DMEA dell'Autorità del 3 novembre 2017, prot. Autorità 36009 del 3 novembre 2017 (di seguito: lettera del 3 novembre 2017);
- la lettera del 9 ottobre 2025, prot. Autorità 69408 del 10 ottobre 2025, con cui il GME ha trasmesso all'Autorità la previsione dei costi da sostenere nell'anno 2026 nonché la proposta dei corrispettivi da applicare agli operatori ove previsti (di seguito: lettera del 9 ottobre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 547/2020/R/com, l'Autorità ha razionalizzato le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME per quanto di competenza dell'Autorità medesima;
 - i costi di cui al precedente punto sono quelli previsionali e a consuntivo relativi alle seguenti attività:
 - acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A del TIMM, condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché elaborazione e analisi attinenti agli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - organizzazione e gestione della piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE);
 - istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero;
 - attività funzionali all'esercizio del monitoraggio dei mercati all'ingrosso del gas naturale come dettagliate dal TIMMIG;
 - organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d'origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali;
 - gestione del Registro e delle contrattazioni dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato o scambi bilaterali;
 - organizzazione e gestione delle attività i cui costi, eventualmente anche per le sole fasi di prima attuazione, trovano copertura tramite l'extra remunerazione PCE;
 - organizzazione e gestione della sede del Mercato Locale della Flessibilità (di seguito: MLF);
 - organizzazione e gestione della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione e dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG.
- Nel caso delle altre attività eseguite dal GME, il riconoscimento dei costi non rientra, infatti, tra le competenze dell'Autorità;
- più in dettaglio, la deliberazione 547/2020/R/com ha previsto:
 - 1) di uniformare le tempistiche per l'invio dei dati e, in particolare, che il GME, in relazione a tutte le attività precedentemente richiamate, predisponga e trasmetta all'Autorità:
 - entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione delle attività, i cui costi sono oggetto di analisi e di copertura sulla base di disposizioni della medesima Autorità, che dovranno essere svolte nell'anno successivo (o negli anni successivi), comprensiva del relativo preventivo dei costi, nonché un aggiornamento della relazione resa disponibile nel mese di ottobre dell'anno precedente comprensivo del preconsuntivo dei costi per l'anno in corso;
 - entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione delle attività svolte e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, dando motivata evidenza degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo;
 - 2) di uniformare anche le modalità per l'invio dei dati e, in particolare, che le informazioni rese disponibili dal GME in materia di trasparenza contabile siano

in linea con quanto attualmente previsto per i costi afferenti al TIMM e alla PCE: in sintesi, sono state più puntualmente evidenziate le informazioni che il GME deve rendere disponibili, ivi inclusa (ad esempio) un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione a ogni attività di eventuali costi condivisi ovvero le motivazioni degli scostamenti tra dati previsionali e dati a consuntivo;

- la deliberazione 547/2020/R/com non ha modificato le modalità di copertura dei costi del GME attualmente previste, ma consente di procedere con le approvazioni di costi o corrispettivi con provvedimenti onnicomprensivi, anziché con provvedimenti separati per le diverse attività. Pertanto, a seguito dell'invio da parte del GME dei dati e delle informazioni di cui alla medesima deliberazione, l'Autorità, ferma restando la possibilità di richiedere elementi aggiuntivi o integrazioni, procede:
 - con unico provvedimento annuale da adottare dopo il 15 ottobre, all'approvazione dei corrispettivi, ove previsti, da applicare agli operatori durante l'anno successivo ovvero dei costi previsionali in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME (utilizzando anche, all'occorrenza, i dati di preconsuntivo);
 - con unico provvedimento annuale da adottare dopo il 31 marzo, all'approvazione dei costi consuntivati ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME;
- la relazione che il GME è tenuto a trasmettere entro il 15 ottobre di ciascun anno riguarda:
 - a) la relazione delle attività che dovranno essere svolte nell'anno successivo o negli anni successivi, comprensiva del relativo preventivo dei costi, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti;
 - b) un aggiornamento della relazione resa disponibile entro il 15 ottobre dell'anno precedente evidenziando il preconsuntivo dei costi per l'anno in corso;
- la relazione di cui alla precedente lettera a) include, separatamente per ciascuna attività:
 - un prospetto recante i preventivi – afferenti ai cinque anni successivi la comunicazione del GME – degli investimenti lordi e degli ammortamenti, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - nei casi di investimenti e ammortamenti indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - un prospetto recante il preventivo – afferente all'anno successivo la comunicazione del GME – dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;

- nei casi di ricavi, costi e conseguenti redditi operativi indirettamente imputabili a ogni attività, un’accurata descrizione dei *driver* adottati per l’imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
- nel caso delle attività afferenti al TIMM, la relazione deve essere conforme allo schema definito ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIMM;
- nel caso delle attività afferenti all’organizzazione e gestione della PCE, all’organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d’origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali, nonché all’organizzazione e gestione della sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali, una proposta per la definizione dei relativi corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell’anno successivo;
- la relazione di cui alla precedente lettera b) include, separatamente per ciascuna attività, l’eventuale aggiornamento della relazione resa disponibile entro il 15 ottobre, dell’anno precedente, dando motivata evidenza delle differenze intercorse. In particolare, la relazione reca il pre-consuntivo – afferente all’anno della comunicazione del GME – dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili a ogni attività, nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui al medesimo TIMM, l’attività di condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di indici di mercato per il monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica di cui all’articolo 5 del medesimo TIMM;
- l’articolo 9 del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo al GME per uno specifico anno, l’eventuale scostamento tra i costi riconosciuti a consuntivo e a preventivo del secondo anno precedente, nonché gli eventuali corrispettivi specifici (questi ultimi sono corrispettivi appositamente definiti ai fini della realizzazione, entro le rispettive scadenze, di una o più attività che l’Autorità ritiene rilevanti per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica) siano compresi, previa approvazione dell’Autorità, nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE definiti dall’Autorità per il medesimo anno.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 111/06, l’Autorità ha disciplinato le condizioni per l’approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento;

- a decorrere dal 1 gennaio 2025, la regolazione del servizio di dispacciamento è disciplinata dal TIDE che, a parità di contenuto per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha sostituito la deliberazione 111/06 limitatamente alla parte non attinente alla disciplina degli impianti essenziali;
- la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica sulla PCE, di cui alla Sezione 4-12.2 del TIDE, e la presentazione sulla PCE delle offerte CET per la consegna fisica di tali acquisti e vendite a termine, di cui alla Sezione 4-13.4 del TIDE, costituiscono uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi della Sezione 4-4.3 del TIDE (e in precedenza ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 111/06), il GME predispone il regolamento per la PCE, sottoposto ad approvazione da parte dell'Autorità; la versione di tale regolamento valida dal 1 gennaio 2025 è stata approvata con la deliberazione 552/2024/R/eel;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alla PCE, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi per la partecipazione alla PCE. I corrispettivi vigenti per l'anno 2025 sono stati approvati con la deliberazione 459/2024/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato, imputabile alla PCE ed eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, al netto della quota necessaria per la copertura dei costi relativi al TIMM (di seguito: extra remunerazione PCE), viene retrocessa a Terna per essere portata in deduzione:
 - fino al dicembre 2024, del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
 - dal 1 gennaio 2025, dell'elemento P_q^{oth} del corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25.8 del TIDE;
- nel bilancio del GME è presente un fondo rischi e oneri destinato alla copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (di seguito: fondo rischi e oneri);
- con la comunicazione del 26 luglio 2017, il GME ha proposto l'utilizzo delle disponibilità accumulate nel fondo rischi e oneri per la copertura dei costi relativi all'adozione delle seguenti misure funzionali alla promozione della liquidità di altri mercati o piattaforme organizzate dal GME, in fase di avvio:
 - l'introduzione dell'attività di *market making* di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2017;
 - l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas (di seguito: MGAS);
- con la lettera del 19 settembre 2017, la DMEA dell'Autorità, sentito il Collegio dell'Autorità, ha invitato il GME, limitatamente al primo anno di applicazione delle

predette misure, a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente punto;

- quanto sopra riportato ha trovato applicazione anche per gli anni successivi fino al 2022: dall'anno successivo, infatti, i costi a consuntivo sostenuti per le attività di *market making* e per l'integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione delle suddette misure sono risultati nulli;
- con la deliberazione 129/2023/A, l'Autorità ha approvato specifici progetti nell'ambito del Disciplinare di avvalimento delle società del Gruppo GSE di cui alla deliberazione 620/2022/A; il punto 2, lettera c), della medesima deliberazione ha previsto che la copertura dei costi connessi alle attività del progetto relativo al GME (di seguito: progetto in avvalimento) trovino copertura nel fondo rischi e oneri del medesimo GME;
- con la deliberazione 372/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2024, il progetto pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., il "Regolamento del mercato locale della flessibilità" predisposto dal GME e la convenzione tra il GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al MLF; il punto 5 della medesima deliberazione ha previsto che, nelle fasi di avvio del MLF gestito dal GME, i costi sostenuti dal medesimo GME per l'implementazione e la gestione del menzionato mercato non coperti dai corrispettivi applicati ai relativi partecipanti trovino copertura tramite l'extra remunerazione PCE accantonata dal GME, previa approvazione dell'Autorità;
- con la deliberazione 117/2024/R/eel, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2024, il progetto pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali proposto dalla società Unareti S.p.A.; anche esso prevede la selezione delle risorse per i servizi ancillari locali per il tramite del MLF;
- i progetti pilota proposti dalle società Areti S.p.A. e Unareti S.p.A. sono stati estesi anche per l'anno 2025, rispettivamente con le deliberazioni 555/2024/R/eel e 197/2025/R/eel;
- i corrispettivi applicati ai partecipanti al MLF vigenti per l'anno 2025 sono stati approvati con la deliberazione 459/2024/R/com;
- l'estensione dei progetti pilota proposti dalle società Areti S.p.A. e Unareti S.p.A. per l'anno 2026 è in fase di analisi e sarà oggetto di successivo provvedimento da parte dell'Autorità;
- l'Autorità, con la deliberazione 201/2025/R/com, ha previsto che l'extra remunerazione PCE, valutata al 31 dicembre 2024 in 9.173.380 euro, sia così destinata:
 - l'importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
 - l'importo rimanente, pari a 173.380 euro, sia versato a Terna e sia da quest'ultima destinato alla riduzione dell'elemento P_q^{oth} del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 3-24.8 del TIDE (ora Sezione 4-25.8).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM prevede che tutti i *Nominated Electricity Market Operators* (NEMO) e i *Transmission System Operators* (TSO) interessati trasmettano alle Autorità di regolazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata da *Agency for the Cooperation of Energy Regulators* (ACER) tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili;
- al fine di preservare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili, ACER prevede che i costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro per le attività di cui al precedente punto siano pubblicati solo a livello aggregato;
- la deliberazione 658/2018/R/eel prevede che i costi riconosciuti al GME per uno specifico anno ai fini del *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna, e che detto contributo sia imputato nei costi posti a carico del corrispettivo per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (dal 1 gennaio 2025, dell'elemento P_y^{fte} del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 4-25.5 del TIDE);
- la medesima deliberazione ha altresì previsto che Terna:
 - entro il 30 giugno di ogni anno, eroghi al GME un importo pari al preventivo di spesa GME, come eventualmente rettificato dall'Autorità;
 - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il consuntivo di spesa GME, riferito all'anno precedente, così come approvato dall'Autorità e il corrispondente preventivo di spesa GME;
 - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il costo complessivamente sostenuto da GME per il *coupling* unico infragiornaliero, così come riportato nella Relazione annuale sui costi trasmessa all'Autorità ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM e il corrispondente consuntivo di spesa GME.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 8 del TIMMIG individua le attività assegnate al GME, strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione concorrenziale del mercato gas all'ingrosso;
- l'articolo 10, comma 10.1, del TIMMIG prevede che i costi delle attività di monitoraggio svolte dal GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- l'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) liquidi i costi sostenuti dal GME per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas sulla base della quantificazione a preventivo e proceda all'eventuale conguaglio o recupero

degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente come approvati dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l'Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e ha disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- l'articolo 5, comma 5.11, del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità, sia continuativa che infrannuale, le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal GME; e che il medesimo GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità; inoltre, le imprese di rigassificazione che accedono ai predetti servizi possono altresì avvalersi del GME ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione 308/2017/R/gas;
- a tal fine, il GME ha istituito una piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR), il cui Regolamento è stato approvato dall'Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas e da ultimo modificato con la deliberazione 86/2025/R/gas;
- con lettera 3 novembre 2017, la DMEA, sulla base degli indirizzi del Collegio dell'Autorità, ha rappresentato alle imprese di rigassificazione che, in caso di una completa adesione al servizio offerto dal GME per il conferimento della capacità da parte di tutti i terminali di rigassificazione nazionali, i costi derivanti dal medesimo servizio sarebbero stati posti a carico del Conto oneri impianti di rigassificazione presso la CSEA, ritenendo l'offerta di tutta la capacità di rigassificazione su un'unica piattaforma gestita da un soggetto terzo una soluzione di maggiore efficienza per il sistema rispetto al caso in cui ciascun terminale provveda autonomamente all'offerta della medesima capacità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che il GME predisponesse la sede per la contrattazione delle garanzie d'origine (di seguito: GO) e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso (di seguito: Regolamento GO);
- il Regolamento GO è stato da ultimo approvato con la determinazione 3/2024;
- l'articolo 7 del Regolamento GO prevede:

- al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: MGO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata nel M-GO;
- al comma 2, che gli operatori della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
- al comma 2 bis, che gli operatori della Bacheca GO a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO oggetto dell’annuncio per il quale vi sia stata manifestazione di interesse sulla Bacheca GO;
- al comma 4, che la misura dei corrispettivi sopra richiamati, definita annualmente dal GME, sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, e sia pubblicata nel sito internet del GME;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alle garanzie d’origine, pertanto, l’Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi precedentemente richiamati (di seguito: corrispettivi GO). I corrispettivi vigenti per l’anno 2025 sono stati approvati con la deliberazione 459/2024/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, rispettivamente con la deliberazione 501/2018/R/efr e con la deliberazione 550/2020/R/efr, ha approvato le “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regole M-TEE) e il “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regolamento RTB-TEE);
- l’articolo 6 delle vigenti Regole M-TEE prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, siano tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato nel mercato;
 - al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo e sia pubblicata nel sito internet del GME;

- l'articolo 7 del vigente Regolamento RTB-TEE prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento a favore del GME di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
 - al comma 2, che, qualora il predetto operatore sia anche operatore del mercato, questo non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui sopra per ogni TEE scambiato nel mercato. In tal caso il GME applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole M-TEE;
 - al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, e sia pubblicata nel sito internet del GME;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti ai titoli di efficienza energetica, pertanto, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati (di seguito: corrispettivi TEE). I corrispettivi vigenti per l'anno 2025 sono stati approvati con la deliberazione 459/2024/R/com.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la lettera del 9 ottobre 2025, il GME ha trasmesso all'Autorità la previsione dei costi da sostenere nell'anno 2026 nonché la proposta dei corrispettivi da applicare agli operatori ove previsti, ai sensi della deliberazione 547/2020/R/com, comprensiva degli elementi essenziali per l'attribuzione delle poste contabili e delle informazioni in merito ai *driver* utilizzati per l'attribuzione, alle diverse attività, dei costi afferenti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- nella comunicazione di cui al precedente punto, il GME ha precisato quanto segue:
 - il modello di contabilità separata adottato si fonda sulla disaggregazione dei valori contabili in funzione delle diverse operazioni aziendali. Queste ultime si sostanziano, oltre che nei servizi prestati dal GME e nelle relative sub-articolazioni (rispettivamente Attività/Comparti), nelle prestazioni di natura operativa di tipo tecnico e/o commerciale rese da funzioni aziendali in maniera condivisa ad almeno due attività (Funzioni Operative Condivise – FOC) e nei servizi trasversali all'intera azienda prestati da unità logico-organizzative centralizzate (Servizi Comuni – SCO). I valori contabili così disaggregati sono poi rielaborati secondo un processo di attribuzione finalizzato a determinare il costo pieno delle singole Attività/Comparti, nonché il valore dei relativi investimenti;
 - i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono stati attribuiti alle diverse attività tramite *driver* dettagliati nella relazione;
- dalla documentazione resa disponibile dal GME emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività imputabili alla PCE, al TIMM, al progetto in avvalimento e al MLF:
 - i costi previsionali per il 2026 relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM sono pari a 285.641 euro. Tali costi sono sostanzialmente in linea con quelli a

- consuntivo del 2024 (276.967 euro) e con quelli di preconsuntivo del 2025 (287.812 euro), a fronte di un'attività continuativa;
- con riferimento all'anno 2026, non sono previsti costi non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile alle attività di *market making* e di integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport*, in linea con gli anni 2023, 2024 e 2025;
 - i costi previsionali per il 2026 relativi allo svolgimento del progetto in avvalimento sono pari a 165.000 euro. Tali costi sono identici ai costi di preconsuntivo del 2025 e in linea con quelli a consuntivo del 2024 (163.640 euro);
 - i costi netti previsionali per il 2026 relativi alla gestione del MLF sono pari a 117.046 euro. Tali costi sono inferiori a quelli a consuntivo del 2024 (129.634 euro) e in linea con i costi di preconsuntivo del 2025 (117.817 euro);
 - la proposta di corrispettivi per la partecipazione al MLF per l'anno 2026 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi previsti per l'anno 2025. Essi sono quindi proposti pari a:
 - 0 euro *una tantum* per l'accesso;
 - 0 euro/anno, per quanto riguarda il corrispettivo fisso annuo;
 - 0,04 €/MW/h, per quanto riguarda il corrispettivo variabile per ogni MW di capacità resa disponibile in ogni ora nell'ambito del MLF a termine;
 - 0,04 €/MWh, per quanto riguarda il corrispettivo variabile per ogni MWh oggetto di movimentazione di energia;
 - l'analisi dei consuntivi dal 2006 al 2024 e del preconsuntivo 2025 relativi ai ricavi, ai costi e ai conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare – per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento dell'elemento P_y^{fte} del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 4-25.5 del TIDE – l'extra remunerazione PCE 2006-2025 in misura pari a 11.052.860 euro;
 - la proposta di corrispettivi PCE per l'anno 2026 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2025, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2026, condotte dal GME, con riferimento al numero di operatori iscritti alla PCE e ai volumi registrati nella medesima piattaforma, risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2025. Essi sono quindi proposti pari a:
 - 1.000 euro *una tantum* per l'accesso;
 - 0 euro/anno, per quanto riguarda il corrispettivo fisso annuo;
 - 0,008 €/MWh, per quanto riguarda il corrispettivo variabile per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate;
 - dalla documentazione resa disponibile dal GME emerge che i costi netti previsionali per il 2026 relativi alle attività di cui al TIMMIG sono pari a 190.200 euro. Tali costi sono lievemente inferiori rispetto a quelli a consuntivo del 2024 (201.001 euro) e a quelli di preconsuntivo del 2025 (194.193 euro), a fronte di un'attività continuativa;
 - dalla documentazione resa disponibile dal GME emerge che, per l'anno 2026, tutte le imprese di rigassificazione hanno aderito ai servizi offerti ai sensi del comma 5.11

del TIRG, e che i costi complessivi relativi alla gestione delle procedure di assegnazione della capacità di rigassificazione, comprensivi del servizio di trasmissione dei dati all'impresa maggiore di trasporto, sono quelli previsti nelle Convenzioni in essere tra il GME e le imprese di rigassificazione (come riviste tenendo conto delle disposizioni di cui alla deliberazione 86/2025/R/gas), pari a 181.130 euro;

- dalla documentazione resa disponibile dal GME emerge che i costi netti previsionali per l'anno 2026 relativi alle attività imputabili al *coupling* unico infragiornaliero sono pari a [omissis] euro. Essi sono più elevati di quelli a consuntivo del 2024 ([omissis] euro) e sostanzialmente in linea con quelli di preconsuntivo del 2025 ([omissis] euro);
- dalla documentazione resa disponibile dal GME emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività imputabili alle garanzie d'origine (GO):
 - la proposta di corrispettivi GO per l'anno 2026 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2025, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2026, condotte dal GME, con riferimento ai volumi di scambio delle GO risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2025. Essi sono quindi proposti pari a:
 - 0 euro *una tantum* per l'accesso;
 - 0 euro/anno, per quanto riguarda il corrispettivo fisso annuo;
 - 0,003 €/GO, per quanto riguarda il corrispettivo variabile per ogni GO (a sua volta corrispondente a 1 MWh) oggetto delle transazioni registrate;
 - le attività imputabili alle garanzie d'origine possono essere svolte, anche per l'anno 2026 (come nei precedenti) in sostanziale pareggio di costi e ricavi;
- dalla documentazione resa disponibile dal GME emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività imputabili ai titoli di efficienza energetica (TEE):
 - la proposta di corrispettivi TEE per l'anno 2026 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2025, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2026, condotte dal GME, con riferimento ai volumi di scambio dei TEE risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2025. Essi sono quindi proposti confermati pari a 0,1 € per ogni TEE oggetto delle transazioni registrate;
 - a seguito della riduzione del numero delle sessioni di mercato, nel rispetto della normativa vigente e nelle more della definizione di nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico, le attività imputabili ai titoli di efficienza energetica si prevede comportino, per l'anno 2026 (come per l'anno 2025), un sostanziale pareggio di costi e ricavi anziché un risultato operativo lievemente negativo come negli anni precedenti al 2025.

RITENUTO CHE:

- i dati previsionali di costo per l'anno 2026, come sopra dettagliati, siano coerenti con l'insieme delle attività svolte dal GME;
- sia, pertanto, possibile procedere all'approvazione dei costi previsionali ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da

corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME, a partire dagli importi indicati nel documento trasmesso con la lettera del 9 ottobre 2025;

- i corrispettivi da applicare agli operatori, nel corso dell'anno 2026, in relazione alla PCE (nella configurazione risultante dall'aggiornamento del Regolamento per la PCE), al MLF (nell'ipotesi di utilizzo di tale piattaforma nell'ambito dei progetti pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali che saranno approvati dall'Autorità per l'anno 2026), alle GO e ai TEE non presentino profili di criticità e sia pertanto possibile procedere alla loro approvazione;
- sia opportuno conformarsi alla prassi in uso a livello europeo e adottata da ACER per la pubblicazione dei costi relativi alla istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero, garantendo la riservatezza dei dati di costo sostenuti da GME per le tali attività.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi previsionali riconosciuti al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2026 in 285.641 euro. Tali costi trovano copertura tramite i corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2026;
- prevedere che l'extra remunerazione PCE 2006-2025, valutata in 11.052.860 euro tenendo conto dei dati di preconsuntivo dell'anno 2025, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2025, sia così destinata:
 - l'importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
 - l'importo rimanente, pari a 2.052.860 euro, sia versato a Terna e sia da quest'ultima destinato alla riduzione dell'elemento P_q^{oth} del corrispettivo di dispacciamento, di cui alla Sezione 4-25.8 del TIDE;
- prevedere che Terna, ai sensi della deliberazione 658/2018/R/eel, versi al GME un importo pari a [omissis] euro, a copertura dei costi previsionali imputabili, per l'anno 2026, al *coupling* unico infragiornaliero;
- prevedere che CSEA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG, versi al GME un importo pari a 190.200 euro, a copertura dei costi previsionali imputabili, per l'anno 2026, alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas;
- prevedere che la CSEA riconosca al GME un importo pari a 181.130 euro, ponendolo a valere sul Conto oneri impianti di rigassificazione di cui alla Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (RTRG);
- approvare le proposte presentate dal GME in merito alla struttura e al valore, per l'anno 2026, dei corrispettivi PCE, MLF, GO e TEE.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione della deliberazione 547/2020/R/com

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2026

- 1.1 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti al GME, per l'anno 2026, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, è pari a 285.641 (duecentottantacinquemilaseicentoquarantuno) euro.

Articolo 2

Adeguamento del fondo rischi e oneri del GME

- 2.1 Entro il 28 febbraio 2026, il GME versa a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, l'importo pari a 2.052.860 (duemilionicinquantaduemilaottocentosessanta) euro.
- 2.2 Terna destina il provento di cui al comma 2.1 alla riduzione dell'elemento P_q^{oth} del corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25.8 del TIDE, da applicarsi nella prima determinazione utile del medesimo corrispettivo successivamente all'incasso.
- 2.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il GME mantiene l'ammontare del fondo rischi e oneri pari a 9.000.000 (novemilioni) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2025.

Articolo 3

Quantificazione e copertura dei costi netti previsionali riconosciuti al GME in relazione al coupling unico infragiornaliero per l'anno 2026

- 3.1 Terna, entro il 30 giugno 2026, eroga al GME un importo pari a [omissis] ([omissis]) euro, a copertura dei costi previsionali imputabili al coupling unico infragiornaliero.

Articolo 4

Quantificazione e copertura dei costi netti previsionali riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 10 del TIMMIG per l'anno 2026

- 4.1 CSEA, entro il 31 luglio 2026, eroga al GME un importo pari a 190.200 (centonovantamila duecento) euro, a copertura dei costi previsionali imputabili alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas.

Articolo 5

Copertura dei costi della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione per l'anno 2026

- 5.1 CSEA, entro il 30 giugno 2026, eroga al GME un importo pari a 181.130 (centoottantunomila centotrenta) euro, a copertura dei costi per la gestione dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG. Tali importi sono posti a valere sul Conto oneri impianti di rigassificazione di cui alla Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (RTRG).

Articolo 6

Approvazione della proposta di quantificazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell'anno 2026

- 6.1 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 9 ottobre 2025, in merito ai corrispettivi per la partecipazione alla PCE nell'anno 2026 è approvata.
- 6.2 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 9 ottobre 2025, in merito ai corrispettivi per la partecipazione al MLF nell'anno 2026 è approvata.
- 6.3 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 9 ottobre 2025, in merito ai corrispettivi per la negoziazione delle GO nell'anno 2026 è approvata.
- 6.4 La proposta formulata dal GME, con la lettera del 9 ottobre 2025, in merito ai corrispettivi per la negoziazione dei TEE nell'anno 2026 è approvata.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 La presente deliberazione è trasmessa al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., a Terna S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.

7.2 La presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini